

# Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per prevenire l'introduzione della peste suina africana dalla Lituania

del 21 febbraio 2014

---

*L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),  
visto l'articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 1966<sup>1</sup>  
sulle epizootie;  
visto l'articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>2</sup>  
concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali,  
ordina:*

## **Art. 1**            Scopo e oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza mira a prevenire l'introduzione della peste suina africana in Svizzera.

<sup>2</sup> Essa disciplina l'importazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie provenienti dalla Lituania.

## **Art. 2**            Divieto d'importazione

<sup>1</sup> È vietato importare dalla Lituania gli animali e i prodotti animali seguenti:

- a. gli animali della specie suina;
- b. lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di animali della specie suina;
- c. le carcasse di cinghiale, le parti di carcasse e i prodotti animali di cinghiale.

<sup>2</sup> In deroga al capoverso 1 lettere a e b, l'USAV può autorizzare l'importazione di animali della specie suina e di prodotti animali di questa specie a condizione che non provengano dalle aree infette elencate nell'allegato. In questo caso, deve essere presentata una domanda scritta all'USAV almeno dieci giorni prima della data prevista dell'importazione.

RS 916.443.101

<sup>1</sup> RS 916.40

<sup>2</sup> RS 916.443.10

**Art. 3**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 25 febbraio 2014 con effetto sino al 30 aprile 2014.<sup>3</sup>

21 febbraio 2014

Ufficio federale della sicurezza alimentare  
e di veterinaria:

Hans Wyss

<sup>3</sup> La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 24 feb. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

*Allegato*  
(art. 2 cpv. 2)

## **Aree infette in Lituania**

Secondo la decisione di esecuzione 2014/93/UE della Commissione, del 14 febbraio 2014<sup>4</sup>, relativa ad alcune misure protettive contro la peste suina africana in Lituania, sono state definite infette le seguenti aree della Lituania:

- i distretti di Trakai e di Šalčininkai nella contea (*apskritis*) di Vilnius e i distretti di Lazdijai, Varėna, Alytus e Druskininkai nella contea di Alytus.

<sup>4</sup> Versione della GU L 46 del 18.2.2014, pag. 20.

